

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/1923 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2018

recante modifica del regolamento (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 ⁽²⁾, si considera che gli aiuti al di sotto di un determinato massimale concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che siano pertanto esenti, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- (2) Il regolamento (UE) n. 360/2012 scade il 31 dicembre 2018.
- (3) Dall'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012 risulta che le giustificazioni per l'esenzione di tali misure di compensazione dall'obbligo di notifica sono tuttora valide e che le condizioni in base alle quali sono stati determinati l'ambito di applicazione e il contenuto del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione non sono sostanzialmente cambiate. Il regolamento garantisce la certezza del diritto e riduce gli oneri amministrativi relativi alle misure di aiuto *de minimis* concesse alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Al fine di garantire la continuità ed evitare l'aumento dei costi di conformità per quanto riguarda i servizi in questione, è opportuno in questa fase evitare di introdurre cambiamenti.
- (4) Il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione dovrebbe pertanto essere prorogato di due anni.
- (5) È quindi opportuno modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 360/2012.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (UE) n. 360/2012, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2018.

⁽¹⁾ GUL 248 del 24.9.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GUL 114 del 26.4.2012, pag. 8).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
